



Lodi, 26 Novembre 2012
Prot. N. 42638/2012
Cat. 01 Cl. 06

ORDINANZA N° 509/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dal competente Ufficio Comunale in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici, a seguito delle motivate segnalazioni inoltrate in merito dai residenti;
- ❑ Considerata l'attuale situazione viabilistica in **P.le Zaninelli** e **Via Marsala**;
- ❑ Constatato che a seguito del sopralluogo effettuato in loco dal personale tecnico dell'Ufficio Viabilità è stata rilevata, per motivi di pubblico interesse, la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati ad una migliore disciplina della circolazione veicolare;

O R D I N A

- ❑ In **P.le Zaninelli** (tratto **Civico 10/a** ÷ **Via Marsala**) è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice C.so Mazzini/P.le Zaninelli - Via Marsala/V.le IV Novembre;
- ❑ In **Via Marsala** (tratto **P.le Zaninelli** ÷ **Via San Martino**) è istituito l'inversione dell'attuale senso di marcia consentendo pertanto la circolazione dei veicoli lungo la direttrice P.le Zaninelli - Via San Martino;
- ❑ In relazione all'adozione del provvedimento viabilistico di cui al precedente punto si dispone conseguentemente:
 - in **Via Marsala** l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via San Martino) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario, provenienti da P.le Zaninelli, giungano all'intersezione con Via San Martino;
 - in **Via Marsala** l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via San Martino) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario, provenienti da Via XX Settembre, giungano all'intersezione con Via San Martino.
- ❑ In **Via San Martino** è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In **Via Marsala** (tratto **Via XX Settembre** ÷ **Via San Martino**), è istituito il dare precedenza per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via San Martino;
- ❑ In **P.le Zaninelli** (tratto **Civico 10** ÷ **Via Marsala**) ambo i lati di detto tratto viario vengono destinati alla sosta a pagamento con rotazione. Tutte le aree allo scopo destinate verranno individuate mediante tracciatura di idonei stalli di sosta. All'esterno degli spazi regolamentati viene altresì istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In **Via Marsala** (tratto **P.le Zaninelli** ÷ **Via San Martino**) il lato destro (considerando quale direttrice di marcia P.le Zaninelli - Via Marsala) viene destinato alla sosta a pagamento con rotazione. Tutte le aree allo scopo destinate verranno individuate mediante tracciatura di idonei stalli di sosta all'esterno dei quali viene altresì istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti.
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI